

Sez. 1^ Civile, Sentenza n. 14934 del 04 Agosto 2004 (Rv. 575205)

*Presidente: Delli Priscoli M. Estensore: Forte F. P.M. Carestia A. (Conf.)
M. (M.ed altro) contro Min. Giustizia (Avv. Gen. Stato)*

(Cassa con rinvio, App. L'Aquila, 2 aprile 2002).

082054 **FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - IN GENERE** - Procedimento ex art. 250 cod. civ. - Figlio minore di sedici anni - Qualità di parte - Acquisto - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.

Nel procedimento previsto dall'art. 250, quarto comma, cod. civ. il minore infrasedicenne non assume la qualità di parte, divenendo tale solamente all'esito della nomina del curatore speciale ai sensi dell'art. 78, secondo comma, cod. proc. civ. in presenza di un conflitto d'interessi con il genitore legale rappresentante che si oppone al riconoscimento da parte dell'altro genitore naturale, determinandosi in tal caso una sorta di intervento "iussu iudicis" del minore stesso, a mezzo del suddetto curatore. Ne consegue che la sentenza emessa a chiusura del procedimento deve essere notificata, ai fini della decorrenza del termine breve per la relativa impugnazione, anche al suddetto curatore, non determinandosi in difetto il passaggio in giudicato e la conseguente definitività della decisione, in ragione del mancato decorso di detto termine rispetto a tutte le parti in causa. [Principio enunciato nell'ambito di un giudizio concernente la domanda di equa riparazione dei danni (lamentati per effetto di una durata del giudizio ex art. 250, quarto comma, cod. civ. prolungatasi, anche in ragione della condotta degli addetti alla cancelleria, per quattro anni e cinque mesi e dedotta come irragionevole in considerazione pure della particolare semplicità del rito camerale e della delicatezza della vicenda in questione), proposta seppur in difetto di notificazione della sentenza emessa a conclusione del giudizio (anche) al curatore speciale nominato alla minore, e dal giudice di merito dell'impugnazione nondimeno ritenuta conclusiva del procedimento all'esito del decorso del termine breve per l'impugnazione fatto decorrere dalla relativa notifica effettuata solamente ai genitori e al P.M.).